



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 19/F/2019

T.F. 5/2019

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Bruno Boario

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato in data 8 novembre 2019 ai sensi dell'art 66 comma IV del Regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Avv. Francesco Siccardi nei confronti del tesserato Mauro Arioli

FATTO

Il procedimento trae origine dal circostanziato Rapporto Informativo datato 8 settembre 2019 a firma Richard Cau Coordinatore Comitato Handicap – Course Rating che evidenziava una importante serie di incongruenze fornite dal tesserato sig. Mauro Arioli all'atto di chiedere l'assegnazione di handicap come tesserato che rientrava in F.I.G. dopo un periodo, anni 2017 e 2018, passati sotto la Federazione Svizzera.

Evidenziava infatti il Comitato Handicap e Course Rating che il 22 agosto 2019 il giocatore

Mauro Arioli, per il tramite del Circolo Ca' Moro, si ritesserava alla F.I.G. e nella stessa giornata la Sezione Sportiva Zonale 5 riceveva, tramite il predetto circolo di tesseramento, la richiesta di assegnazione EGA Handicap per il tesserato Arioli.

In allegato alla suddetta richiesta veniva prodotta tessera svizzera che attestava un EGA Handicap di 3,5 a inizio 2018 e inoltre una scheda risultati svizzera che documentava 4 gare svolte, sempre nel 2018, che portavano l'EGA Handicap da 3,5 a 0,8, il tesserato Arioli chiedeva quindi l'attribuzione di un EGA Handicap di 0,8.

Trattandosi di un Handicap rientrante nella 1° Categoria EGA (inferiore a 4,5), come da Normativa vigente, la SSZ5 inoltrava quindi la documentazione alla Commissione Nazionale Handicap per la verifica e la successiva assegnazione dell'Handicap richiesto.

Durante le verifiche emergevano, però una serie di discordanze, prima fra tutte il fatto che l'ultimo EGA Handicap del Sig. Arioli, in Italia a fine 2016, era di 13,0, mentre il primo EGA Handicap svizzero del novembre 2017 era di 3,5. Inoltre, si notava che una delle 4 gare riportate nella scheda svizzera, quella del luglio 2018, risultava giocata a Lainate, in Italia, con un risultato di 42 punti stbl, mentre nel server federale il risultato registrato dal circolo in quella giornata era "Ritiro". Veniva, inoltre accertato che, nelle date di due delle altre tre gare, che secondo la scheda svizzera risultavano disputate in circoli esteri, il giocatore aveva disputato invero gare in Italia in qualità di tesserato estero, precisamente a Villa Paradiso e Franciacorta riportando, secondo il server federale, in entrambi i casi 2 Ritiri.

Alla luce di queste anomalie, la Commissione Nazionale Handicap decideva quindi, di svolgere ulteriori approfondimenti e chiedeva alla Federazione Svizzera i 4 score del 2018 e il motivo per il quale il giocatore fosse partito a fine 2017 con un handicap decisamente più basso di quello italiano di fine 2016. Venivano inoltre interpellati i 3 circoli italiani coinvolti, Villa Paradiso, Franciacorta e Lainate.

Una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta è terminata la propria istruttoria, la Commissione Nazionale Handicap concludeva quindi che:

1. La certificazione presentata alla Svizzera dal giocatore firmata dal circolo La Rossera

e datata marzo 2017 era falsa. Il giocatore non era infatti, tesserato per tale circolo nel 2016, ma all'Albenza di Bergamo. Il Circolo La Rossera non poteva quindi, certificare l'handicap non essendo il circolo di appartenenza del giocatore. Inoltre, l'handicap certificato di 5,4 non trovava conferma in alcuno dei database federali.

2. Lo score del 28 giugno 2018, che nella scheda svizzera risultava conseguito ad Hellengerts (44 pt stableford, gara Best Four Race to Scotland) non era veritiero perché in quella giornata il giocatore risultava avere giocato una gara con nome identico, ma a Villa Paradiso, in Italia, con punteggio reale conseguito ritiro.
3. Lo score del 4 luglio 2018, che nella scheda svizzera risultava conseguito a Frankfurter (42 pt stableford, gara Golf for Business) non era veritiero perché in quella giornata il giocatore aveva giocato una gara con nome identico, ma a Franciacorta in Italia. Il punteggio reale che era conseguito in tale gara era stato un ritiro in quanto il giocatore non aveva consegnato lo score alla segreteria.
4. Lo score del 15 luglio 2018, che nella scheda svizzera risultava conseguito a Lainate (42 pt stableford, gara non specificata) non era veritiero nonostante in quella giornata il giocatore avesse effettivamente giocato a Lainate. Il punteggio reale conseguito era stato però anche questa volta un ritiro perché il giocatore non aveva consegnato lo score alla segreteria.
5. Lo score del 18 luglio 2018, che nella scheda svizzera risultava conseguito a Sachese (43 pt stableford, gara Metropole Summer Cup) non era veritiero perché lo score risultava essere chiaramente un documento italiano. Lo score predetto presentava inoltre, l'anomalia di riportare i dati del Golf di Villa D'Este quando però in tale campo non risultava alcuna gara col nome indicato sullo score, né in quella data risultava giocata in Italia alcuna gara con quel nome. Dato per certo che lo score prodotto era certamente italiano, la conclusione a cui perveniva la Commissione Nazionale Handicap era che quindi si trattava di un documento completamente falsificato.

Alla luce di tutto ciò il Comitato Handicap e Course Rating con rapporto datato 8 settembre

2019 rimetteva gli atti alla Procura Federale denunciando il fatto che il giocatore Arioli, dopo avere utilizzato documenti italiani non veritieri per conseguire in Svizzera il tesseramento con un handicap di gioco più basso del suo effettivo, si sia ritesserato in Italia richiedendo l'assegnazione di un EGA Handicap non veritiero, in quanto inferiore al suo effettivo, esibendo documentazione non veritiera.

Con provvedimento del 23 settembre 2019 il Procuratore Federale Avv. Paolo Berruti incaricava, quindi il Sostituto Procuratore Avv. Francesco Siccardi del Procedimento Disciplinare n. 19F/2019 aperto nei confronti del tesserato Sig. Mauro Arioli.

Si precisa che, nelle more dell'attività istruttoria svolta dal Comitato Handicap e Course Rating, e precisamente in data 30 agosto 2019 il Sig. Arioli, preso atto che non era stato ancora dato riscontro alla sua richiesta di riconoscimento dell'handicap, disattivava la propria tessera.

Il tesserato Arioli veniva invitato dal Sostituto Procuratore a presentare osservazioni difensive, ma questi non replicava.

Al termine di una, certamente, esaustiva istruttoria il Sostituto Procuratore Avv. Francesco Siccardi concludeva, quindi ritenendo che non vi fossero dubbi circa la sussistenza di un tentativo posto in essere dall'indagato, sig. Arioli, di ottenere in Italia l'attribuzione di un handicap grossolanamente diverso da quello reale ed il silenzio del Sig. Arioli a tal riguardo appariva una indiretta, ma eloquente, testimonianza della sua responsabilità.

Per tali ragioni il Sostituto Procuratore Avv. Francesco Siccardi, data la gravità del fatto, chiedeva l'applicazione di una sanzione proporzionalmente severa, e quindi, visto l'art. 66 IV comma del Regolamento di Giustizia deferiva il sig. Mauro Arioli per illecito sportivo (art. 4.1.1 R.G.) al competente Giudice Federale chiedendo che allo stesso venisse comminata la sanzione della squalifica di 24 (ventiquattro) mesi dalle competizioni agonistiche di rilevanza federale da computarsi dalla data dell'emissione del relativo provvedimento.

Il Tribunale Federale fissava udienza di comparizione per il 14 gennaio 2020.

All'udienza del 14 gennaio 2020 l'indagato non compariva, benchè il decreto di fissazione dell'udienza fosse stato ritualmente notificato; era invece presente il Procuratore Avv. Paolo

Berruti il quale richiamava integralmente le conclusioni di cui all'atto di deferimento.

Il Tribunale Federale con ordinanza emessa in data 14 gennaio 2020 richiedeva alla Segreteria della F.I.G. alcuni chiarimenti in merito alla procedura di richiesta di assegnazione dell'Handicap, e quindi dichiarava sospesa la decorrenza dei termini di cui all'art. 61 del Regolamento di Giustizia sino alla completa valutazione degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Ottenuti dalla Segreteria della F.I.G. i richiesti chiarimenti, il Tribunale Federale considerava conclusa l'istruttoria in data 25 febbraio 2020.

IN DIRITTO

Occorre preliminarmente dare atto che, il presunto illecito sul quale oggi Codesto Tribunale è chiamato a pronunciarsi è relativo al tentativo posto in essere dal sig. Arioli, una volta ritesseratosi F.I.G., di ottenere, in Italia, il riconoscimento di un handicap non veritiero in quanto più basso rispetto a quello suo effettivo, illecito questo che secondo la tesi del denunciante e della Procura si sarebbe perpetrato attraverso la produzione di documentazione non veritiera attestante la partecipazione a gare alle quali in realtà questi mai avrebbe preso parte o nelle quali avrebbe ottenuto risultati diversi da quelli dichiarati

Si precisa che gli illeciti posti in essere dall'Arioli, quali emersi dall'istruttoria compiuta dal Comitato Handicap e Course Rating Comitato, e che hanno portato al suo tesseramento presso la federazione elvetica con un handicap inferiore al suo effettivo, non possono, invece, essere oggetto di esame da parte di Codesto Tribunale in quanto commessi dall'Arioli quando questi non era più tesserato F.I.G. e prima del suo ritesseramento F.I.G.

Si precisa ancora che, il fatto che in data 30 agosto 2019 il tesserato Arioli abbia volontariamente revocato il proprio tesseramento F.I.G., non fa in ogni caso venire meno il potere di codesto Tribunale di giudicarlo per gli illeciti a lui contestati dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siniscalco.

Infatti, si sottolinea, gli illeciti contestati al sig. Arioli, così come in precedenza delineati e circoscritti, sono stati da questi compiuti in costanza di tesseramento F.I.G., e quindi ai sensi

e per gli effetti di cui all'art. 3 del regolamento di giustizia: *“I responsabili di violazioni dello Statuto, delle norme e regolamenti federali, ovvero di ogni altra disposizione del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono punibili in ogni caso, anche se non più tesserati.”*

Ciò doverosamente preliminarmente precisato, venendo al merito delle contestazioni si ritiene che gli illeciti addebitati al sig. Arioli successivi al suo tesseramento e finalizzati ad ottenere il riconoscimento di un handicap inferiore al suo effettivo siano tutti documentalmente provati.

In particolare, risulta provato che in data 22 agosto 2019, il giorno stesso del suo tesseramento presso la F.I.G., il sig. Arioli chiedeva, tramite il suo Circolo di tesseramento (Ca' Moro) l'assegnazione di handicap, come tesserato che rientrava in F.I.G. dopo un periodo passato sotto la Federazione Svizzera, producendo un'attestazione di tale Federazione che indicava che il tesserato aveva un hcp EGA di partenza di 3.5 a fine 2017 e una scheda di risultati conseguiti in gare svolte nella Federazione che comportavano la diminuzione dell'hcp a 0,8 EGA.

La scheda risultati allegata dal sig. Arioli alla sua domanda di riconoscimento dell'Handicap, che avrebbe attestato la diminuzione dell'hcp a 0,8, è però risultata non veritiera, così come provato da tutti i documenti allegati alla denuncia presentata dal Comitato Handicap e Course Rating che attestano inequivocabilmente che gli score dall'indagato prodotto non erano veritieri e nello specifico che:

1) Lo score del 28 giugno 2018, che nella scheda svizzera risultava conseguito ad Hellengerts (44 pt stableford, gara Best Four Race to Scotland) non era veritiero perché in quella giornata il giocatore risultava avere giocato una gara con nome identico, ma a Villa Paradiso, in Italia, con punteggio reale conseguito ritiro.

2) Lo score del 4 luglio 2018, che nella scheda svizzera risultava conseguito a Frankfurter (42 pt stableford, gara Golf for Business) non era veritiero perché in quella giornata il giocatore aveva giocato una gara con nome identico, ma a Franciacorta, in Italia. Il punteggio reale conseguito in tale gara era stato un ritiro in quanto il giocatore non aveva consegnato lo score alla segreteria.

3) Lo score del 15 luglio 2018, che nella scheda svizzera risultava conseguito a Lainate (42 pt stableford, gara non specificata) non era veritiero nonostante in quella giornata il giocatore avesse effettivamente giocato a Lainate. Il punteggio reale conseguito era stato però, anche questa volta, un ritiro perché il giocatore non aveva consegnato lo score alla segreteria.

4) Lo score del 18 luglio 2018, che nella scheda svizzera risultava conseguito a Sachese (43 pt stableford, gara Metropole Summer Cup) è da ritenersi non solo non veritiero ma, condividendosi le conclusioni a cui perviene la Commissione Nazionale Handicap, anche falso. Infatti, lo score suddetto, che è chiaramente un documento italiano, presenta l'anomalia di riportare i dati del Golf di Villa D'Este quando però, in tale campo, non risulta giocata alcuna gara col nome indicato sullo score né in quella data né in altra data ed, inoltre, non risulta neppure giocata in Italia alcuna gara con quel nome. Dato per certo che lo score prodotto è certamente italiano, la conclusione a cui inevitabilmente si perviene è che, quindi si trattava di un documento completamente falsificato.

Venendo all'esame del comportamento dell'indagato non si può non prendere atto del fatto che questi, invitato a presentare sue osservazioni difensive, nulla abbia dedotto a sua discolpa, né abbia mai contestato gli addebiti che gli erano stati mossi mostrando in tutta la fase della procedura un totale disinteresse per quanto a lui veniva contestato.

L'incuranza da parte dell'indagato, riguardo alle regole del golf, al principio di onestà e correttezza che sono alla base di questo gioco, risultano di tutta evidenza dal comportamento nel suo complesso posto in essere dall'indagato in questi anni e culminato nel suo tentativo di ripetere l'illecito una volta ritesseratosi nell'agosto del 2019 in Italia.

Il sig. Arioli, però non solo con il suo comportamento dimostra la sua inclinazione a non rispettare le regole del golf allo scopo evidente di trarne un proprio profitto in termini di abbassamento del proprio handicap, ma questi non ha neppure remore ad esternare, quello che è più grave, vantandosene, la sua capacità di aggirare le regole del Golf e nello specifico quelle che regolano il Sistema Ega.

Quanto testé affermato è provato dalla mail, la cui autenticità e provenienza non è stata mai

contestata dal sig. Mauro Arioli, da questi inviata subito dopo la squalifica che l'autorità elvetica gli aveva inflitto e nella quale questi testualmente scrive:” *mi sono divertito, vincendo una scommessa, a dimostrare che il sistema EGA è manipolabile. Se avessi continuato a rimanere iscritto a Migros nessuno se ne sarebbe mai accorto. A golf gioco comunque dove e come voglio, a prescindere da Voi e nonostante le Vostre squalifiche. Buon Gioco, Mauro.*”

In conclusione, i comportamenti posti in essere dall'indagato sig. Arioli dal 2016 ad oggi, cioè dal suo fraudolento conseguimento, presso la federazione elvetica, di un handicap non veritiero, al suo ritesseramento F.I.G. nell'agosto del 2019, con contestuale tentativo di ottenere anche in Italia il riconoscimento di un handicap non veritiero, la sua reazione alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale Elvetico, provano inequivocabilmente l'inesorabile attitudine del sig. Arioli a violare le regole ed un suo totale spregio del Sistema Ega, e di tutto ciò lo stesso Arioli ne fa anche motivo di vanto.

La sentenza di condanna a lui inflitta dall'Autorità Svizzera non solo non è riuscita a correggere tale sua indole a non rispettare le regole, ma è stata dallo stesso Arioli citata con “orgoglio” a prova della sua innata capacità a raggirare le regole del Sistema Ega.

Infatti, il sig. Mauro Arioli, ritesseratosi in Italia nell'agosto del 2019, ha nuovamente provato a raggirare il sistema Ega e quindi, ottenere in Italia il riconoscimento di handicap non veritiero e solo l'attento sistema di controlli posto di essere dalla Commissione Nazionale handicap ha permesso di bloccare il suo tentativo di illecito.

Per tali ragioni, Codesto Tribunale ritiene che il deferimento sia fondato, ma la pena richiesta dal Sostituto Procuratore Avv. Francesco Siniscalchi non sia adeguata, in quanto troppo lieve, in riferimento non solo alla gravità dell'illecito posto in essere, ma anche e specialmente in riferimento all'attitudine a violare le regole mostrata dalla sig. Arioli e alla sua consapevolezza e fierezza mostrata nel farlo in spregio ad ogni regola.

Per tali ragioni si ritiene che un personaggio con simili valori morali, che trova motivo di vanto nell'essere riuscito a violare le regole del Sistema EGA arrivando ad asserire che comunque, nonostante tutti gli illeciti compiuti e la sentenza di condanna inflitta può comunque giocare

“dove e comunque voglio a prescindere da Voi”, debba essere punito in modo esemplare,

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Avv. Francesco Siccardi con atto dell'8 novembre 2019, accertata e dichiarata a carico del sig. Mauro Arioli la violazione dell'art. 4.1.1. del Regolamento di Giustizia, per le ragioni riportate in motivazione, commina al sig. Mauro Arioli la sanzione di cui all'art. 14 lettera 2) del Regolamento di Giustizia e cioè squalifica temporanea consistente nella perdita per un periodo di tre anni del diritto di svolgere attività agonistica nell'ambito F.I.G.

La sanzione avrà decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Così deciso in Roma, 2 Marzo 2020

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente.



Avv. Bruno Boario
Componente est.

